



DIRITTO FINANZIARIO

Il Pegno non possessorio

Con un provvedimento del 12 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha disposto le specifiche tecniche per il funzionamento del Registro informatico, in vista dell’entrata in vigore del cosiddetto “pegno non possessorio”.

A differenza del pegno tradizionale, tale nuovo istituto consentirà alle imprese di creare una garanzia su beni mobili (materiali e immateriali) senza la necessità di privarsi del loro possesso a favore del creditore, riconoscendo così la possibilità di continuare a utilizzare i beni pignati (materie prime, macchinari, ecc.) nel proprio processo produttivo.

Conseguenza immediata della natura non possessoria del pegno è l’effetto rotativo della garanzia (che esclude la necessità di ulteriori formalità costitutive). Infatti la garanzia si trasferisce, a seconda del caso, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo derivante dalla vendita del bene, o al nuovo bene acquistato con tale corrispettivo, senza alcun effetto novativo sulla garanzia (evitando così rischi di revocatoria fallimentare).

Per la costituzione del pegno non possessorio sarà sufficiente individuare i beni indicando gli elementi utili alla loro identificazione ed il loro valore complessivo.

L’intero sistema si baserà sul Registro informatico tenuto e gestito dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale potranno essere effettuate tutte le operazioni relative ai pegni – registrazione, visualizzazione, modifica, rinnovo e cancellazione – che saranno interamente eseguite in via telematica.

Seguendo la linea già tracciata dalla direttiva sulle garanzie finanziarie (su strumenti finanziari e

contanti), con questo intervento il legislatore favorisce altresì l'autotutela del creditore in caso di escussione della garanzia, anche in seguito all'eventuale dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore, prevedendo la possibilità, per il creditore, di procedere alla vendita diretta, all'appropriazione o alla locazione dei beni costituiti in pegno (a condizione che le parti lo abbiano espressamente previsto).

La mancata armonizzazione tra la recente riforma della giustizia civile e le norme sul pegno non possessorio rende poco chiaro cosa accadrà in caso di opposizione da parte del debitore. Tuttavia, la *ratio* delle suddette norme suggerisce che tale contestazione dovrebbe avvenire nelle forme del nuovo procedimento speciale (c.d. procedimento semplificato di cognizione), più snello e veloce del procedimento ordinario (motivo per cui le disposizioni sull'escussione 'privata' previste nei contratti di pegno tradizionali sono state raramente utilizzate nella pratica). Inoltre, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del debitore, il creditore potrà procedere autonomamente all'escussione senza necessità di preventiva autorizzazione dal giudice delegato.

Sembra ragionevole ritenere che il pegno non possessorio sostituirà il privilegio speciale ex art. 46 TUB, ristretto alle sole operazioni di debito a medio e lungo termine ed il cui problema principale risiede nell'arcaico sistema di pubblicità e consultazione. Al contrario, il nuovo Registro informatico dovrebbe fornire un grado di visibilità e certezza giuridica che il privilegio speciale non è stato in grado di offrire. Quest'ultimo, a ben vedere, ha avuto una scarsa rilevanza concreta nelle operazioni di finanziamento, di cui è testimone l'assenza di giurisprudenza.

Sebbene il pegno non possessorio sia stato introdotto nel 2016, il suo processo di attuazione è stato lungo e richiede ancora l'adozione di un provvedimento finale da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativo al pagamento dei relativi tributi e diritti dovuti, prima di entrare pienamente in vigore. Peraltro, la sua concreta applicazione richiederà alcuni chiarimenti giurisprudenziali (atteso il difetto di coordinamento con la nuova disciplina del processo civile e il fatto che l'ordinamento giuridico offrirà più strumenti di garanzia per un singolo bene) ed auspicabili precisazioni da parte delle autorità di regolamentazione (in relazione al potenziale impatto in tema di assorbimento di capitale delle banche).

In ogni caso, l'aspettativa è che il pegno non possessorio possa segnare una svolta nel settore dei finanziamenti all'impresa ed al suo capitale circolante.

GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI

Diritto Finanziario

Contenzioso e Arbitrato

Marc-Alexandre Courtejoie - marcalexandre.courtejoie@gpblex.it

Andrea Limongelli - andrea.limongelli@gpblex.it

Antonio Satalino - antonio.satalino@gpblex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.